

Allegato 2



COMUNE DI POMPU

ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE
(ETC)

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA VALIDAZIONE DEL

PEF TARI 2022-2025

SECONDO IL NUOVO MTR-2 ARERA DELIBERAZIONE 363/2021

Sommario

1	Premessa (E).....	3
1.1	Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario	4
1.2	Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario	4
1.3	Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato	5
1.4	Documentazione per ciascun ambito tariffario	5
4	Attività di validazione (E)	5
5	Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E)	6
5.1.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	6
5.1.2	Coefficiente di recupero di produttività.....	7
5.1.3	Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetrogestionale)	7
5.1.4	Coefficiente C116	7
5.2.1	Componente previsionale CO116.....	8
5.2.2	Componente previsionale CQ.....	8
5.2.3	Componente previsionale COI.....	8
5.3	Ammortamenti delle immobilizzazioni	8
5.4	Valorizzazione dei fattori di sharing	9
5.4.1	Determinazione del fattore b.....	9
5.4.2	Determinazione del fattore ω	9
5.5	Conguagli	9
5.6	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	9
5.7	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo	9
5.8	Rimodulazione dei conguagli.....	10
5.9	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	10
5.10	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	10
5.11	Ulteriori detrazioni	10

1 Premessa (E)

In continuità con la precedente metodologia, l'art. 1.1 del MTR-2 definisce l'ETC come "L'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente".

Ai sensi dell'art 199 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti" e ai sensi dell'art. 200 "la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199".

Ai sensi della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, (art. 2 comma 186-bis), per quanto riguarda i soggetti che sovrintendono all'organizzazione del servizio all'interno degli ATO, le Regioni hanno trasferito le corrispondenti funzioni agli enti di governo d'ambito. Il Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 art. 14, comma 27, lett. f, annovera l'organizzazione del servizio rifiuti tra le funzioni fondamentali dei comuni. Visto che ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011, Regioni e Province autonome devono definire il perimetro degli Ambiti o bacini Territoriali Ottimali (ATO) e contestualmente, per ciascun ATO deve essere istituito o designato il relativo Ente di Governo dell'ATO (EGATO).

Con riferimento alla Regione Autonoma Sardegna, la Delibera di Giunta Regionale n. 69 del 23 dicembre 2016 approvava l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), il quale fissa le nuove linee programmatiche di intervento che prevedono, in particolare, un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) corrispondente con l'intero territorio regionale, governato da un Ente di Governo unico da istituirsi con apposita legge e a cui i Comuni parteciperanno obbligatoriamente.

Considerato che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla Delibera istitutiva dell'Ente di Governo dell'ATO come programmato, in continuità con la Delibera ARERA 443/2019, anche la Delibera 363/2021 prevede che l'Ente Territorialmente Competente va residualmente individuato in ogni altro ente dell'Ambito, quali i Comuni medesimi.

Il Comune scrivente è dunque chiamato ad assumere il duplice ruolo di gestore del servizio rifiuti per la parte di tariffazione e gestione utenti, svolta in economia dall'ufficio tributi, nonché di Ente Territorialmente Competente per la raccolta e la verifica dei dati e per la validazione del PEF definitivo e la trasmissione della documentazione all'Autorità.

In considerazione di quanto sopra, si richiama quanto già disciplinato dalla Delibera ARERA 57/2020, art. 1.2, chiarisce che "laddove l'Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione di cui al comma 6.3 del provvedimento da ultimo citato può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale", per cui è necessario

individuare l'unità organizzativa all'interno dell'Ente locale che assuma le funzioni di Ente Territorialmente Competente dotato di migliori profili di terzietà rispetto al soggetto gestore del servizio integrato rifiuti per la parte gestione tariffe e rapporti con gli utenti.

Invece, “nel caso in cui l'Ente territorialmente competente documenti di trovarsi nelle condizioni di non ricevere adeguata collaborazione da altre amministrazioni per lo svolgimento dell'attività di validazione, ne dà comunicazione all'Autorità nell'ambito della trasmissione degli atti di competenza”.

Con riguardo al Comune di Pompu, organo deliberante ai fini della definitiva validazione del PEF TARI secondo il nuovo MTR-2 resta, per legge, il Consiglio Comunale: tuttavia, si precisa che è stata individuata l'unità organizzativa interna dotata dei migliori profili di terzietà rispetto a tutti i Gestori del servizio integrato dei rifiuti urbani e, più in particolare, rispetto all'area di appartenenza dell'Ufficio Tributi, che è gestore delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, assumendo le funzioni di ente territorialmente competente nelle more della procedura di validazione, da perfezionarsi con approvazione del competente Consiglio Comunale.

1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario

L'ambito tariffario ricompreso nel presente Piano Economico Finanziario coincide esclusivamente con il Comune di Pompu, per cui, nei paragrafi che seguono, si descriveranno le caratteristiche e i gestori dell'ambito tariffario di riferimento esclusivamente per la suddetta realtà comunale.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Con riferimento all'analisi sulla gestione delle attività di raccolta e trasporto; spazzamento e lavaggio strade; nonché gestione tariffe e rapporti con gli utenti interno dell'ambito territoriale coincidente con il Comune di Pompu, ad esclusione, pertanto, delle attività di trattamento e recupero che sono oggetto di specifica analisi nel paragrafo successivo, sono stati individuati due distinti soggetti qualificabili, secondo la definizione di cui all'art. 1.1 del MTR-2, come Gestori del servizio integrato rifiuti urbani e, pertanto, tenuti alla trasmissione dei propri dati di costo in conformità ai principi del nuovo MTR-2 di cui alla Deliberazione ARERA 363/2021:

1. La ditta ETAmbiente S.p.a. in qualità di Gestore del servizio integrato della raccolta e trasporto dei RU. La ditta è affidataria del servizio integrato di igiene urbana e ambientale per la Unione dei Comuni Parte Montis, responsabile dell'appalto e delle ripartizioni del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente individuato come prestatore d'opera nella direzione di esecuzione dell'appalto associato, intervenuta nella procedura nella integrazione di alcuni dati di costo inseriti in sede di consolidamento del PEF, quali: i costi per lo smaltimento e recupero rifiuti, CTS e CTR; l'IVA indetraibile; le premialità regionali RAS conseguite per il superamento del target percentuale di raccolta differenziata minimo come determinata dalla Regione Sardegna, calcolati in abbattimento dei costi per gli smaltimenti; le percentuali di ripartizioni dei costi tra gli enti aderenti all'appalto associato, criterio individuato in rapporto agli abitanti di ciascun ambito comunale rispetto al totale dell'ambito gestito in appalto associato. I dati di costo della Ditta sono stati ricevuti in data 09/02/2022 sempre per tramite della Unione dei Comuni;

2. l'Ufficio Tributi del Comune di Pompu, in qualità di gestore del servizio integrato rifiuti per la parte gestione tariffe e rapporti con gli utenti in quanto gestito dal medesimo in economia, con dati ricevuti con trasmissione interna.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Non sono indicabili gli impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato cui vengono conferiti i rifiuti dell'ambito tariffario oggetto di predisposizione tariffaria specificandone la tipologia (discarica, incenerimento senza recupero di energia, incenerimento con recupero di energia, impianto di compostaggio/digestione anaerobica o misti), in quanto si tratta di dati non in possesso dello scrivente ETC.

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, l'Ente territorialmente competente acquisisce da ciascun gestore e relativamente a ciascun ambito tariffario di sua competenza:

1. il PEF relativo al servizio integrato o al/i singolo/i servizio/i svolto/i da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 2/DRIF/2021, compilata per le parti di propria competenza;
2. i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina 2/DRIF/2021). In caso di contratto di affidamento del servizio pluricomunale è facoltà dell'Ente territorialmente competente richiedere al gestore la redazione di un'unica relazione di accompagnamento, purché sia garantito il dettaglio di tutte le informazioni e le valutazioni necessarie a illustrare il singolo PEF da trasmettere all'Autorità, precisando i servizi svolti in ciascun comune e gli eventuali altri elementi di specificità di livello comunale, anche mediante l'inserimento di tabelle riepilogative;
3. una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 2/DRIF/2021, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

Ciascun Gestore ha provveduto alla trasmissione dei dati di costo di propria competenza e della documentazione sopra descritta.

4 Attività di validazione (E)

A seguito dell'individuazione dei soggetti Gestori del ciclo integrato dei rifiuti urbani come identificati all'interno del paragrafo 1, l'attività di validazione si è svolta nell'analisi della documentazione ricevuta, preventivamente alla consolidazione dei dati di costo per la definizione del PEF TARI riferito al periodo regolatorio di competenza alla presente relazione.

In particolare, si è ravvisato una incongruenza nei costi di capitale come definiti dal Gestore ETAmbiente S.p.a.: infatti, nel proprio PEF Grezzo, al foglio di calcolo dedicato ai Cespiti per

l'anno 2021, sono stati riportati i medesimi già indicati per il 2020, mentre il MTR-2 prevede che tra i cespiti del 2021 vanno indicati meramente gli investimenti relativi all'anno 2021 o quelli per i quali si assume la completa realizzazione degli interventi programmati per gli anni 2022 e 2023.

Pertanto, si è provveduto allo stralcio dei suddetti costi non pertinenti rispetto alle disposizioni del nuovo MTR-2.

Inoltre, non risulta essere indicati il dato sui ricavi: perciò, si è provveduto alla integrazione di simili dati facendo riferimento agli accordi contrattuali ricavati dalle indicazioni dell'Unione nella sua qualità di responsabile dell'appalto associato.

Analizzata, pertanto, la coerenza dei dati e della documentazione ricevuta da tutti i Gestori coinvolti e sopra identificati, si è, successivamente, proceduto alla validazione dei dati e delle informazioni comunicati dai gestori, necessari all'elaborazione del piano economico finanziario, sempre in conformità ai principi del MTR-2 allegato alla delibera ARERA 363/2021.

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E)

5.1.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente dà preliminarmente atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣT_a) di ciascun anno del secondo periodo regolatorio (2022, 2023, 2024, 2025) e del valore del totale delle entrate tariffarie massime (nell'Allegato Tool di calcolo, indicate con ΣT_{max}) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita.

	2022	2023	2024	2025
ΣT_a	€ 32.235	€ 35.712	€ 35.671	€ 35.629
ΣT_{a-1}	€ 23.018	€ 23.386	€ 23.760	€ 24.140
ΣT_{max}	€ 23.386	€ 23.760	€ 24.140	€ 24.526
Delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	€ 8.849	€ 11.952	€ 11.530	€ 11.102

L'Ente territorialmente competente relaziona quindi in ordine alla determinazione dei singoli coefficienti che assumono rilievo per la definizione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie come da riepilogo che segue.

	2022	2023	2024	2025
r_{pi_a}	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%
X_a	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Q_{L_a}	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
P_{G_a}	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C_{116a}	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
r_a	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%

Si rinvia ai successivi paragrafi l'analisi puntuale sui coefficienti di recupero di produttività (X_a), dei miglioramenti della qualità del servizio e del perimetro gestionale (QL e PG), nonché sui costi sostenuti in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 116/2020 (C116).

5.1.2 *Coefficiente di recupero di produttività*

La scelta sul coefficiente di recupero produttività (X_a), si è orientata sul livello avanzato della qualità ambientale delle prestazioni, come conseguente dalle analisi effettuate sui fattori di valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunta (γ_1) e al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ_2), per un risultato finale di $(1 + \gamma)$ pari a 0,80 e, pertanto, superiore allo 0,5 della matrice sulla scelta del coefficiente di recupero della produttività.

Si ravvisano particolari meriti proprio nella più che soddisfacente percentuale di raccolta differenziata, superiore anche alla media regionale di raccolta differenziata (pari al 77%) e nelle conseguenti attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo come dal sistema organizzativo degli smaltimenti sopra descritto, i quali giustificano la minimizzazione del coefficiente di recupero di produttività per le annualità disciplinate dal periodo regolatorio.

5.1.3 *Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)*

Non si sono valorizzati valori di QL e di PG sia per il primo biennio del periodo regolatorio 2022-2023 e, prudenzialmente, anche per il successivo biennio 2024-2025, prevedendo uno stato di mantenimento di livelli di qualità e delle attività gestionali del servizio integrato dei rifiuti urbani per l'intero periodo regolatorio.

5.1.4 *Coefficiente C116*

L'Ente territorialmente competente non ha ravvisato da parte dei Gestori alcuna segnalazione sulla valorizzazione di costi previsionali destinati alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori effettivi di costo dell'anno di riferimento riconducibili alle novità introdotte dal D.Lgs. 116/2020 e, pertanto, non si rende necessaria alcuna valorizzazione del correlato coefficiente C116 per la variazione in aumento del massimo tariffabile entro il limite della crescita determinato in sede di validazione del piano economico finanziario.

5.2.1 Componente previsionale CO₁₁₆

Conseguentemente al paragrafo precedente, non si sono valorizzati componenti previsionali destinati alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori effettivi di costo dell'anno di riferimento riconducibili alle novità introdotte dal D.Lgs. 116/2020 e, pertanto, non si rende necessaria alcuna valorizzazione del correlato coefficiente C116 per la variazione in aumento del massimo tariffabile entro il limite della crescita determinato in sede di validazione del piano economico finanziario.

5.2.2 Componente previsionale CQ

Nelle more delle attività di validazione del PEF, non risulta necessaria la valorizzazione della componente previsionale per la copertura di eventuali oneri aggiuntivi che ci si attende di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti da ARERA (CQ).

Infatti, l'Ente territorialmente dell'ambito Comunale di riferimento ha determinato l'applicazione del livello qualitativo minimo con riferimento al quadro sugli schemi regolatori indicato dall'art. 3 del TQRIF (Delibera 15/2022). La scelta si è orientata per consentire una fase iniziale di adeguamento ai nuovi standard qualitativi, senza incidere eccessivamente su ulteriori investimenti che gravano, conseguentemente, sugli utenti medesimi, comunque, in ottica di incrementare a successivo periodo il livello minimo ad un livello più avanzato.

Inoltre, non potendo ancora definire un quadro effettivo sugli investimenti necessari, anche in assenza di specifiche segnalazioni da parte dei Gestori, nonché della conseguente spesa da imputare a costo previsionale nel primo biennio del periodo regolatorio, gli eventuali investimenti sostenuti dai Gestori e le rispettive coperture economiche verranno, comunque, in considerazione nel secondo biennio del periodo regolatorio 2022-2025: in tal sede, ciascun Gestore comunicherà i costi derivanti dalla contabilità 2022 e 2023 e si registreranno le eventuali spese sostenute per l'adeguamento ai nuovi standard qualitativi del servizio integrato.

Conseguentemente a quanto sopra, i suddetti costi di investimento per il miglioramento della qualità contrattuale e tecnica giustificherebbero un ulteriore incremento del limite della crescita, tramite la valorizzazione del c.d. coefficiente di miglioramento della qualità del servizio (QL) e il rispettivo recupero dei costi anticipati a carico degli utenti della TARI.

5.2.3 Componente previsionale COI

Per i medesimi motivi esposti nell'analisi sulla scelta dei coefficienti di QL e PG, che si richiamano quivi integralmente, non si sono valorizzati componenti previsionali destinati alla copertura di oneri attesi relativi al conseguimento di target connessi a modifiche del perimetro gestionale e/o all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi o ulteriori rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente territorialmente, nelle more delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ha riscontrato il rispetto

delle tabelle previste nell'art. 15.2, 15.3 e 15.4 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili, essendo stati adottati i criteri standard per il calcolo sugli ammortamenti senza l'adozione di una vita utile superiore a quella regolatoria.

5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing

5.4.1 Determinazione del fattore b

È stato determinato un valore pari allo 0,6 per il fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti.

La scelta dei coefficienti si è orientata considerando i livelli qualitativi del servizio svolto dalla Ditta medesima in relazione agli alti livelli percentuali della raccolta differenziata raggiunti dal Comune.

5.4.2 Determinazione del fattore ω

È stato determinato un valore pari allo 0,1 per il fattore di sharing dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza.

La scelta dei coefficienti si è orientata considerando come soddisfacenti le valutazioni in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti e, più in particolare, al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, necessario per la valorizzazione del coefficiente in esame. Per il dettaglio di calcolo del presente fattore, si rimanda a quanto determinato per il coefficiente $(1 + \gamma)$ nel precedente paragrafo 5.1.2.

5.5 Conguagli

Invece, con riferimento a ciascun anno a del secondo periodo regolatorio 2022-2025, l'Ente territorialmente competente non ravvisa alcun valore delle componenti a conguaglio $RC_{totTV,a}$ e $RC_{totTF,a}$ sia con riferimento alle scelte adottate per i PEF delle pregresse annualità 2020 e 2021, che non hanno determinato alcuna dilazione nelle annualità successive dei conguagli previsti dal MTR, sia con riguardo alle nuove voci di conguaglio disciplinate per i costi variabili (art. 18) e per i costi fissi (art. 19) del nuovo MTR-2.

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alla sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Dall'analisi delle valutazioni compiute sull'equilibrio economico finanziario dei Gestori e dell'intera Gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani, l'Ente territorialmente competente non ha ritenuto necessario avvalersi della facoltà prevista dall'art. 4.6 della Deliberazione 363/2021.

5.8 Rimodulazione dei conguagli

In considerazione dell'assenza di componenti a conguaglio diverse da quelle già determinate per gli anni precedenti ed assunte nel presente piano pluriennale, non si sono rese necessarie rimodulazioni delle medesime per annualità future, salvo quanto già esposto nel precedente paragrafo 5.5.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Non avendo ravvisato eccedenze nel limite della crescita, conseguentemente non si sono rese necessarie rimodulazioni di dette eccedenze tra i gestori coinvolti nel servizio integrato del presente ambito territoriale.

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente non intende operare la scelta di applicare una tariffa superiore del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.

5.11 Ulteriori detrazioni

Con riguardo al dettaglio delle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021, non si sono valorizzate voci detrattive per l'annualità 2020 e 2021.

Pertanto, i costi totali di PEF attribuibili a carico degli utenti da coprire integralmente con le entrate tariffarie secondo i principi di cui al DPR 158/1999, considerando tutte le detrazioni applicate, sono riepilogate dalla tabella seguente.

	2022	2023	2024	2025
$\sum T_a$	€ 23.386	€ 23.760	€ 24.140	€ 24.526
Detrazioni art. 1.4 della Determina n. 02/2021	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Tariffa TARI	€ 23.386	€ 23.760	€ 24.140	€ 24.526